



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA

STATUTO

Testo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 1 aprile 2010

INDICE

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 – Denominazione, natura e sede
- Art. 2 – Scopi e territorio di operatività
- Art. 3 – Settori di intervento e settori rilevanti
- Art. 4 – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari
- Art. 5 – Patrimonio
- Art. 6 – Destinazione del reddito

Titolo II - Organizzazione

Capo I – Organi

- Art. 7 – Organi della Fondazione
- Art. 8 – Requisiti di professionalità e onorabilità
- Art. 9 – Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 10 – Sospensione dalle cariche
- Art. 11 – Conflitto d’interesse
- Art. 12 – Decadenza dalla carica

Capo II – Assemblea dei soci

- Art. 13 – Assemblea dei soci
- Art. 14 – Soci
- Art. 15 – Soci: requisiti, incompatibilità, sospensione, decadenza, dimissioni
- Art. 16 – Soci: elezione
- Art. 17 – Soci designati
- Art. 18 – Assemblea dei soci: competenze
- Art. 19 – Assemblea dei soci: convocazione e relative modalità
- Art. 20 – Assemblea dei soci: costituzione e presidenza
- Art. 21 – Assemblea dei soci: deliberazioni e verbale delle adunanze
- Art. 21 bis – Soci onorari

Capo III – Consiglio Generale

- Art. 22 – Consiglio Generale
- Art. 23 – Consiglio Generale: competenze
- Art. 24 – Consiglio Generale: adunanze e deliberazioni

Capo IV – Consiglio di Amministrazione

- Art. 25 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 26 – Consiglio di Amministrazione: competenze
- Art. 27 – Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni

Capo V – Presidente della Fondazione

- Art. 28 – Presidente della Fondazione

Capo VI – Collegio dei Revisori

- Art. 29 – Collegio dei Revisori

Capo VII – Compensi e rimborso spese

- Art. 30 – Compensi e rimborso spese

Capo VIII – Direttore

- Art. 31 – Direttore

Titolo III – Bilancio

Art. 32 – Libri e scritture contabili

Art. 33 – Bilancio e documenti programmatici previsionali

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 35 – Norme transitorie

Art. 36 – Norme finali

Titolo I – Principi generali

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1.1 La "Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia" - di seguito chiamata Fondazione - è una persona giuridica privata, a composizione associativa, senza fini di lucro. Essa è disciplinata dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti in materia di Fondazioni di origine bancaria, nonché dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Codice Civile.

1.2 La Fondazione è la continuazione ideale, dopo il conferimento di cui al successivo comma, della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha avuto origine dalla fusione, sancita con Regio decreto legge 9 gennaio 1936 n. 201, della Cassa di Risparmio di Pistoia con la Cassa di Risparmio e Depositi di Pescia, entrambe a loro volta costituite sotto forma di società anonima per iniziativa di privati cittadini, approvata dal Governo Granducale rispettivamente con provvedimenti del 26 aprile 1831 e del 21 febbraio 1840.

1.3 Dalla suddetta Cassa di Risparmio è stata scorporata, in data 1 giugno 1992, l'azienda bancaria e l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 435506 del 13 aprile 1992.

1.4 La sede legale della Fondazione è stabilita in Pistoia, Via De' Rossi, 26.

1.5 E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.

ART. 2 - SCOPI E TERRITORIO DI OPERATIVITA'

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori previsti dalle leggi vigenti.

2.2 L'attuale territorio della Provincia di Pistoia costituisce l'ambito di riferimento dell'attività della Fondazione.

2.3 In via eccezionale la Fondazione può effettuare interventi connessi ai propri scopi anche nei confronti di soggetti non residenti nel territorio di riferimento.

ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO E SETTORI RILEVANTI

3.1 Nel perseguire i propri scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi dalla legge.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti con le modalità previste dalla legge. La scelta dei settori rilevanti è effettuata dal Consiglio Generale in occasione della predisposizione del Documento programmatico triennale. L'individuazione di altri settori di intervento, fra quelli non rilevanti, può essere effettuata nel Documento previsionale annuale.

3.2 La scelta dei settori rilevanti è tempestivamente comunicata all'Autorità di vigilanza e non può essere modificata per almeno tre anni.

3.3 Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione può, tra l'altro, acquisire, gestire e curare raccolte d'arte e collezioni di beni culturali, storici ed archivistici.

ART. 4 - MODALITA' E STRUMENTI DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

4.1 La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione degli interventi, preferibilmente su base pluriennale, e di operatività per progetti. Gli interventi ed i progetti potranno essere realizzati direttamente o in collaborazione con terzi oppure attraverso contributi a favore di progetti e iniziative proposte e realizzate da terzi.

4.2 L'organizzazione interna della Fondazione e l'attività diretta al perseguimento degli scopi istituzionali sono disciplinate, in via generale ed in conformità al disposto dell'articolo 3, comma quarto del decreto legislativo n. 153 del 1999, mediante appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Consiglio Generale.

4.3 La Fondazione non può svolgere la propria attività nei settori d'intervento mediante gestione diretta in forma d'impresa. Per motivate ragioni e previa apposita delibera del Consiglio Generale, la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in società o enti strumentali operanti in via esclusiva per la realizzazione degli scopi statutari.

4.4 La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società o enti diversi da quelli che abbiano per oggetto l'esercizio delle imprese strumentali di cui al comma precedente.

4.5 La Fondazione non può concedere finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e delle imprese sociali di cui alla Legge 13 giugno 2005 n. 118. La Fondazione non può inoltre intervenire, in qualsiasi forma, a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

4.6 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia, rispettando il principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio. La Fondazione può compiere ogni operazione di qualsiasi natura, nessuna esclusa, consentita dalle leggi e dallo Statuto, connessa o strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.7 Le autonome determinazioni degli interventi da parte della Fondazione sono insindacabili. L'assegnazione di contributi non costituisce obbligazione passiva verso il destinatario. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti.

4.8 La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni, associazioni, fondazioni ed organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

4.9 La Fondazione può aderire ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni di origine bancaria di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

4.10 La Fondazione può, inoltre, costituire Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, o parteciparvi, purché aventi finalità coerenti e comunque non in contrasto con le proprie.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente ed esclusivamente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione stessa quale ente senza fini di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal patrimonio netto dell'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- b) accantonamenti a riserve facoltative la cui costituzione sia prevista dall'Autorità di Vigilanza o sia deliberata dal Consiglio Generale al fine di meglio soddisfare le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; in quest'ultimo caso la deliberazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal testatore o dal donante ad accrescimento del patrimonio.

Il patrimonio può, inoltre, essere incrementato o ridotto per effetto delle plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria così come definita dall'art. 1 comma 1 lett. f del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con i limiti previsti dall'articolo 9, comma quarto dello stesso decreto.

5.3 Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività.

5.4 Fermo il rispetto del criterio di adeguata redditività, collegata ad un prudenziale profilo di rischio, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi collegati allo sviluppo del territorio. A tale scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

5.5 Il Consiglio Generale, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, stabilisce se le attività liquide della Fondazione devono essere gestite direttamente dalla Fondazione stessa ovvero affidate, in tutto o in parte, ad uno o più gestori esterni.

5.6 La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione deve essere svolta tramite strutture interne distinte e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

5.7 Il Consiglio Generale, in relazione alle esigenze gestionali correnti, determina l'entità delle attività liquide che il Consiglio di Amministrazione può gestire direttamente senza il ricorso ad apposite strutture interne di cui al comma precedente.

5.8 L'affidamento della gestione all'esterno deve essere effettuata unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprano la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della Fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.

5.9 Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 6 – DESTINAZIONE DEL REDDITO

6.1 La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) agli oneri fiscali;
- c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dalla Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo ai settori rilevanti individuati ai sensi del precedente articolo 3, primo comma;
- e) ad uno o più degli altri settori d'intervento previsti nel documento di programmazione triennale, con preferenza per quelli di maggiore rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante;
- f) al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale, a norma del precedente articolo 5, comma 2, lett. b), o previsti dall'Autorità di vigilanza;
- g) alle iniziative di cui alla lettera e) bis dell'art. 8 del D. Lgs. 153/1999;
- h) alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

6.2 La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi, al Direttore ed ai dipendenti.

Titolo II – Organizzazione

Capo I – Organi

ART.7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori.

ART. 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E ONORABILITA'

8.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere persone dotate di esperienza nei settori di intervento della Fondazione stessa oppure di competenze tecniche o professionali coerenti con l'attività della medesima.

8.2. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

8.3 Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;

8.4 Nessuna carica, nell'ambito della Fondazione, può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta, una delle pene previste al precedente comma terzo, lettera c), punto 3), salvo il caso di estinzione del reato.

8.5 I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

8.6 L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve assumere tempestivamente le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione necessaria sulla base della quale l'organo competente procede alla verifica della insussistenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 8.3 e 8.4.

8.8 I requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al presente articolo debbono essere valutati come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

9.1 Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio Generale, di Consigliere di amministrazione o di Revisore:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;
- b) il coniuge, i parenti ed affini sino al terzo grado incluso, dei componenti dei suddetti organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate o partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al secondo grado incluso;
- d) i componenti del Governo della Repubblica, i membri del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, di Comunità Montane e delle rispettive Giunte;
- e) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Camera di Commercio di Pistoia o nelle Aziende Sanitarie Locali operanti nella Provincia di Pistoia;
- f) coloro che, comunque, risultino amministratori o dipendenti subordinati o abbiano rapporti di collaborazione continuativa con i soggetti cui il successivo articolo 22 attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione. I docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati. Restano escluse dalle previsioni di cui alla presente lettera le Associazioni di volontariato di cui alla lettera B) del medesimo articolo 22;
- g) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni regolate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o comunque costituite da banche;
- h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti.
Tale incompatibilità non si applica per le società e gli enti partecipati dalla Fondazione medesima.
- i) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- k) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui al successivo articolo 10.
- l) coloro che hanno superato gli ottanta anni di età, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 21 bis .

9.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

9.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

9.4 I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti, devono tempestivamente informarne l'organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

9.5 La carica di componente del Consiglio Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

ART. 10 - SOSPENSIONE DALLE CARICHE

10.1 I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 8, comma terzo, lettera c), punto 3);
- b) applicazione su richiesta, con sentenza non definitiva, di una delle pene di cui al precedente articolo 8, comma quarto;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

10.2 I componenti gli organi della Fondazione devono informare l'organo di appartenenza della sussistenza delle situazioni sopra individuate.

L'organo competente deve tempestivamente assumere le relative decisioni.

ART. 11 - CONFLITTO D'INTERESSE

11.1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini sino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Allo stesso obbligo è tenuto il presidente, che deve informarne il Consiglio di amministrazione.

11.2 L'organo di appartenenza valuta l'adozione delle misure di sospensione e di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa di detta comunicazione ovvero nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

ART. 12 - DECADENZA DALLA CARICA

12.1 I componenti gli organi collegiali della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza, salvo quanto previsto dall'art. 15.5, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8, assumano la carica di amministratore del o degli intermediari di cui al precedente articolo 5, comma ottavo, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 9 o al successivo articolo 15, comma quarto, ovvero omettano dolosamente di comunicare con tempestività:

- la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al precedente articolo 10;
- la sussistenza di un conflitto di interessi di cui al precedente articolo 11.

12.2 I componenti gli organi collegiali della Fondazione che non intervengano personalmente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

12.3 La decadenza del presidente, per i motivi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, è pronunciata dal Consiglio Generale sulla base di una relazione del Vice Presidente, previamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione, o del Collegio dei Revisori a mezzo del suo presidente.

Capo II – Assemblea dei soci

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario.

13.2 La qualità di socio non attribuisce allo stesso alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né sugli avanzi di esercizio; essa è personale e non trasmissibile.

ART. 14 - SOCI

14.1 La qualità di socio si acquista:

- a) a seguito di elezione da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno venti soci;
- b) a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli enti e organismi di cui al successivo articolo 17 e secondo le modalità in tale articolo previste.

14.2 Il numero massimo complessivo dei soci è stabilito in 160, parte dei quali designati dai soggetti individuati dal successivo articolo 17.

14.3 I soci partecipano alle adunanze dell'Assemblea con diritto di parola e di voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo statuto.

I soci sospesi a norma dell'art. 15.3 ed i soci onorari partecipano alle adunanze dell'assemblea esercitando solo il diritto di parola.

ART. 15 - SOCI: REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ, SOSPENSIONE, DECADENZA, DIMISSIONI

15.1 I soci devono essere cittadini italiani in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8 e sono scelti fra le persone più rappresentative operanti preferibilmente nel territorio della Provincia di Pistoia in campo economico, professionale, culturale, sociale, del lavoro e delle attività pubbliche.

15.2 Non possono essere eletti né nominati soci coloro i quali si trovino in una delle condizioni previste dal precedente articolo 9, comma primo, lettere a), b), c), h), i), j), l).

15.3 Sono sospesi dall'esercizio delle funzioni assembleari quei soci, ad eccezione del Presidente, che siano componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o assumano la carica di Direttore, fino al termine di detto incarico. Il periodo di sospensione viene computato ai fini della durata in carica del socio.

15.4 Decadono da soci coloro che perdano per qualsiasi motivo i requisiti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai precedenti commi. Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi in base a provvedimento disciplinare definitivo.

15.5 La decadenza di cui al comma precedente è constatata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento non sindacabile e non appellabile.

15.6 Salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, tutti i soci durano in carica dieci anni dalla nomina e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

15.7 La qualità di socio si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta da rivolgere al presidente, che può respingerle una sola volta.

ART. 16 - SOCI: ELEZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione accerta almeno una volta all'anno il numero dei nuovi soci eleggibili da parte dell'Assemblea e ne invia comunicazione scritta ai soci.

16.2 Le proposte formulate dai soci ai sensi del precedente articolo 14, primo comma, lettera a), dovranno pervenire al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata o via fax entro la data che sarà indicata nella comunicazione di cui sopra.

16.3 La lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico e senza distinzione tra i nomi proposti dal Consiglio e quelli proposti dai soci, deve essere comunicata ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea. Essa può contenere un numero di candidati anche superiore a quelli da eleggere. Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i nuovi soci da eleggere.

16.4 Per essere eletto socio occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci votanti in assemblea, con esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

16.5 Entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 15, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione verifica che le persone elette siano in possesso dei requisiti medesimi e provvede alla loro proclamazione.

ART. 17 - SOCI DESIGNATI

17.1 Ciascuno dei seguenti soggetti designa un socio:

Enti locali territoriali

Il Sindaco del Comune di Pistoia
Il Sindaco del Comune di Agliana
Il Sindaco del Comune di Monsummano Terme
Il Sindaco del Comune di Montale
Il Sindaco del Comune di Montecatini Terme
Il Sindaco del Comune di Pescia
Il Sindaco del Comune di Quarrata
Il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese
Il Sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese
Il Sindaco del Comune di Lamporecchio
Il Sindaco del Comune di Larciano
Il Sindaco del Comune di Pieve a Nievole
Il Sindaco del Comune di Marliana
Il Sindaco del Comune di Cutigliano
Il Sindaco del Comune di S. Marcello P.se
Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia
Il Presidente della Comunità Montana Appennino Pistoiese

17.2 Designano altresì un socio ciascuno i presidenti dei seguenti:

Enti e organismi economico – professionali

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia
Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia
Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pistoia
ASCOM Associazione dei Commercianti, Montecatini Terme
Confesercenti – Confederazione Italiana Attività Commerciali Turistiche della Provincia di Pistoia
Associazione Albergatori di Montecatini Terme

Confartigianato – Associazione degli Artigiani della Provincia di Pistoia
C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato - L'Artigianato Pistoiese Associazione Provinciale
Unione Provinciale Agricoltori, Pistoia
Confederazione Italiana Agricoltori, Pistoia
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Pistoia
Lega Cooperative Pistoia
Confederazione Cooperative Italiane - Pistoia
Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia
Ordine degli Avvocati di Pistoia
Ordine degli Ingegneri di Pistoia
Collegio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia
Albo Consulenti del lavoro di Pistoia
Collegio dei Geometri di Pistoia
Ordine dei Farmacisti di Pistoia
Ordine Provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, Pistoia
Ordine degli Architetti di Pistoia

17.3 Designano infine un socio ciascuno i presidenti o i titolari dei seguenti

Enti e Istituzioni Culturali e varie

Società Pistoiese di Storia Patria – Pistoia
Arciconfraternita della Misericordia Pistoia
Fondazione Collodi – Pescia
Fondazione “Marino Marini” – Pistoia
nonchè
Il Vescovo di Pistoia
Il Vescovo di Pescia

17.4 La designazione non dà luogo ad alcun vincolo di rappresentanza né di mandato.

17.5⁽¹⁾ Per i soci designati dai soggetti indicati all'art. 17.1 e 17.2, la qualità di socio cessa quando cessa dalla carica il soggetto che lo ha designato.

La decadenza opera con effetto immediato al verificarsi dell'evento di cui sopra.

La decadenza non si estende alla carica di componente degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, dei quali il socio decaduto faccia eventualmente parte.

(1) (Comma in vigore dal 4 maggio 2010)

17.6 Il Presidente della Fondazione invita i soggetti di cui al comma primo a procedere alle designazioni di loro competenza.

17.7 Le designazioni dovranno pervenire alla Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione. Entro trenta giorni dalla suddetta scadenza il Consiglio di Amministrazione verifica che le persone designate siano in possesso dei requisiti richiesti e provvede alla loro nomina a soci dell'assemblea.

17.8 L'Assemblea delibera validamente anche nel caso in cui uno o più soggetti, di cui al presente articolo, non provvedano alla designazione di loro spettanza.

17.9 I soci designati dai soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 mantengono la qualità di socio fino alla naturale scadenza anche nel caso in cui il soggetto designante cessi di essere previsto come tale.

ART. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

18.1 L'Assemblea dei soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

- a) elegge i soci ai sensi del precedente articolo 16;
- b) designa i componenti del Consiglio Generale nel numero indicato dal successivo articolo 22, primo comma, lettera A);
- c) esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle seguenti materie: modifiche statutarie, bilancio consuntivo, documento programmatico pluriennale, documento previsionale annuale, scioglimento della Fondazione ovvero sua fusione o incorporazione in altri Enti;
- d) formula proposte nei confronti del Consiglio Generale.

18.2 I pareri di cui al comma precedente sono resi dall'assemblea, appositamente convocata, entro 30 giorni dalla data in cui gli organi competenti hanno assunto la relativa deliberazione. Nel caso che il parere non sia favorevole, l'organo che ha adottato la deliberazione deve riesaminarla sulla base del parere medesimo. La decisione dell'organo competente a seguito di tale riesame è in ogni caso definitiva.

18.3 In via eccezionale, ove l'espressione dei pareri di competenza dell'assemblea non possa essere trattata nelle adunanze annuali previste dallo statuto, i pareri medesimi possono anche essere resi da ciascun socio per iscritto, dietro apposita richiesta del presidente, contenente un'adeguata illustrazione dell'argomento sul quale il parere viene richiesto.

Le modalità di svolgimento di tale forma di consultazione dei soci, saranno stabilite da apposito regolamento.

ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

19.1 L'Assemblea dei soci è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci non inferiore a trenta con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

19.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci, all'ultimo indirizzo notificato alla Fondazione, almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima. La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

ART. 20 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E PRESIDENZA

20.1 L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci.

20.2 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, purchè non sospeso in base al presente statuto, mediante delega scritta valida anche per la seconda convocazione. I documenti relativi devono essere conservati dalla Fondazione. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

20.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo articolo 27.

20.4 Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente. Il Presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori.

ART. 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERAZIONI E VERBALE DELLE ADUNANZE

21.1 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità la proposta oggetto della votazione si intenderà respinta. Nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti.

21.2 Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative alla designazione dei componenti del Consiglio Generale, nonché quelle comunque riguardanti le persone, si effettuano sempre con scheda segreta. Per le votazioni riguardanti i componenti il Consiglio Generale, risultano designati i primi dodici candidati fra quelli che hanno conseguito la maggioranza stabilita nel comma precedente, individuati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti.

In caso di parità di voti tra i candidati che, pur avendo conseguito la maggioranza stabilita dal comma precedente, abbiano ottenuto il minor numero dei voti e con essi si superi il numero delle persone da eleggere, risultano designati il candidato o i candidati più anziani di età.

21.3 Gli scrutatori accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il Presidente e con il Direttore, il verbale dell'adunanza.

21.4 Il Presidente della Fondazione, i consiglieri di amministrazione, i consiglieri generali ed i sindaci revisori anche se non soci partecipano all'Assemblea e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

ART. 21 BIS - SOCI ONORARI

1. E' istituito l'elenco dei soci onorari della Fondazione.
2. Sono nominati soci onorari, con delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, i soci che, alla data della deliberazione, abbiano compiuto ottanta anni di età.
3. I soci onorari:
 - a) possono partecipare alle adunanze dell'assemblea, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità dei soci ordinari;
 - b) hanno diritto di parola sugli argomenti trattati, ma non possono votare per le deliberazioni relative;
 - c) non possono essere eletti presidente, consiglieri generali, consiglieri di amministrazione o revisori dei conti;
4. I soci che, al momento in cui sono nominati soci onorari, rivestono la carica di presidente, consigliere generale, consigliere di amministrazione, revisore dei conti, la conservano fino alla scadenza del mandato in corso, ma non sono ulteriormente rieleggibili.
5. I soci onorari non concorrono alla formazione del numero massimo dei soci componenti l'assemblea, di cui all'art. 14.2.
6. I soci onorari non sono computati per la validità di costituzione dell'Assemblea.

Capo III – Consiglio Generale

ART. 22 – CONSIGLIO GENERALE

22.1 Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio Generale in carica su designazione dei soggetti sotto indicati:

A) n. 12 da parte dell'Assemblea dei soci;

B) n. 12 da parte dei seguenti soggetti:

a)n. 1 dal Sindaco del Comune di Pistoia;

b)n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle Pistoiese;

c)n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia e Uzzano;

d)n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese;

e)n. 1 dal Presidente della Comunità Montana Appennino Pistoiese;

f) n. 1 dal Presidente della Amministrazione Provinciale di Pistoia;

g)n. 2 dal Presidente della Camera di Commercio di Pistoia;

h)n. 2 dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni di volontariato della Provincia di Pistoia, iscritte da almeno un anno nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Toscana, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, convocati in apposita Assemblea dal Presidente della Fondazione;

i) n. 1 dal Vescovo di Pistoia;

j) n. 1 dal Rettore dell'Università di Firenze.

22.2 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati né ad essi rispondono. I soggetti designanti non hanno pertanto alcun potere di indirizzo né di revoca nei confronti dei designati.

22.3 L'Assemblea dei soci ed i soggetti sopra indicati esercitano il potere di designazione in modo da assicurare, nell'ambito del Consiglio Generale, una prevalente e qualificata rappresentanza del territorio di riferimento e l'apporto di persone di generale stima e riconosciuta indipendenza che, per la loro competenza ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

22.4 In particolare, i soggetti cui spetta la designazione devono attenersi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9, ai seguenti criteri:

a) Assemblea dei soci

Almeno n. 6 designati devono essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia; tutti i designati devono, inoltre, essere persone che per preparazione ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, o abbiano maturato un'effettiva esperienza nell'ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico.

b) Sindaci, Presidente dell'Amministrazione Provinciale

Tutti i designati devono:

- essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia;
- essere qualificati rappresentanti degli interessi del territorio di riferimento;
- possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed aver maturato una effettiva esperienza nell'ambito del volontariato o della libera professione o in campo imprenditoriale o

accademico, oppure aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

c) Presidente Camera di Commercio di Pistoia, Presidenti Associazioni di volontariato, Vescovo di Pistoia, Rettore dell'Università di Firenze

Tutti i designati devono essere persone, anche non residenti nel territorio della Provincia di Pistoia, la cui esperienza e competenza nei settori d'intervento della Fondazione possa efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima.

Il designato dal Vescovo di Pistoia deve essere persona con esperienza specifica in materia di solidarietà sociale e di assistenza alle categorie sociali deboli.

Il designato dal Rettore dell'Università di Firenze deve essere persona con competenza specifica nel settore dell'arte e della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

22.5 Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale dei componenti il Consiglio Generale ovvero entro trenta giorni dalla loro cessazione anticipata dalla carica, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, richiedendo l'indicazione dei nominativi di loro spettanza.

Per le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci la comunicazione deve contenere anche la convocazione dell'Assemblea medesima.

All'unico scopo di consentire ai presidenti delle associazioni di volontariato di esercitare tempestivamente il comune potere di designazione loro attribuito dal presente statuto, la comunicazione di cui sopra deve contenere anche la convocazione della apposita assemblea.

22.6 Le designazioni, eccetto quelle di competenza dei Presidenti delle Associazioni di volontariato e dell'Assemblea dei soci, devono, in ogni caso, pervenire al Presidente della Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, unitamente alla documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto, ed alla dichiarazione di accettazione della designazione da parte dell'interessato.

I nominativi proposti dai Presidenti delle Associazioni di volontariato e dai soci dell'Assemblea per le rispettive designazioni, dovranno pervenire al Presidente della Fondazione, corredati dai relativi curriculum, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

Il Presidente, appena effettuate le designazioni dalle rispettive assemblee, richiede agli interessati la documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo statuto, da presentare alla Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

22.7 Il Consiglio Generale in carica provvede alla nomina dei designati, previa verifica della regolarità delle designazioni ricevute, del rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo e dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti d'interesse previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

22.8 Qualora il soggetto cui spetti la designazione non abbia provveduto ai suddetti adempimenti nei termini previsti dal presente statuto, provvederà al riguardo, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo:

- a) il Consiglio Generale in carica nel caso di inadempimento dell'Assemblea dei soci;
- b) il Prefetto di Pistoia nel caso di inadempimento degli altri soggetti designanti.

22.9 Successivamente alla nomina, il Presidente ne invia comunicazione ai soggetti designanti ed alle persone nominate.

22.10 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo.

22.11 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la loro sostituzione.
Alla scadenza naturale del mandato i consiglieri generali restano in carica sino all'insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.

ART. 23 - CONSIGLIO GENERALE: COMPETENZE

23.1 Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto;
- b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
- c) la nomina del Presidente della Fondazione;
- d) la nomina, anche su proposta del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) la determinazione delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale, previo parere conforme del Collegio dei Revisori, nonché la determinazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e delle relative modalità di erogazione;
- f) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- g) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- h) l'individuazione del componente del Consiglio Generale investito di funzioni vicarie del Presidente nell'ambito del Consiglio stesso;
- i) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
- j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- k) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- l) l'individuazione, mediante apposita deliberazione non modificabile per almeno un triennio, dei settori rilevanti, nella misura massima di cinque, nei quali la Fondazione dovrà operare in via prevalente;
- m) l'approvazione, anche su proposta e comunque sentito il Consiglio di Amministrazione, del documento programmatico triennale;
- n) l'approvazione del documento cui al successivo articolo 33.1;
- o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- p) l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in società o enti strumentali di cui all'art. 4.3 del presente statuto;
- q) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;

- r) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative – tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- s) la stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché del Direttore;
- t) la verifica dei risultati raggiunti dalla Fondazione nell'attuazione dei programmi triennali approvati.

ART. 24 – CONSIGLIO GENERALE: ADUNANZE E DELIBERAZIONI

24.1 Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Generale non ha diritto di voto.

24.2 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

24.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale ed il Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

24.4 Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché il Direttore o, in assenza o impedimento di questi, un dipendente da lui appositamente delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un suo componente designato da chi presiede l'adunanza.

24.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

24.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti esclusi gli astenuti; in caso di parità di voti la proposta oggetto della votazione si intende non approvata. Per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, alla trasformazione, alla fusione o allo scioglimento della Fondazione, alla modifica dello statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale, arrotondati all'unità superiore.

Per la nomina del Presidente, dopo la seconda votazione senza che si sia raggiunta la maggioranza dei due terzi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

24.7 Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto se lo richiede un componente del Consiglio Generale. In tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

Capo IV – Consiglio di Amministrazione

ART. 25 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sette, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.

25.2 I Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale con votazione separata da quella per il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta. Essi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e non ricadere, all'atto della nomina, nelle previsioni dell'articolo 2382 del Codice Civile. Almeno la metà di essi devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia.

25.3 I Consiglieri devono possedere appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o competenze economico-finanziarie o giuridico-amministrative oppure aver maturato una effettiva esperienza nell'ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico.

25.4 Alla scadenza del mandato i consiglieri restano in carica sino all'insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.

25.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la loro sostituzione.

ART. 26 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

26.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati al Consiglio Generale dalla legge o dal presente statuto.

26.2 In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i propri componenti;
- b) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale e annuale definita dal Consiglio Generale;
- c) la scelta del o degli intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in caso di affidamento all'esterno della gestione delle attività liquide della Fondazione;
- d) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione;
- e) la predisposizione del documento programmatico triennale nonché del documento previsionale annuale da sottoporre al Consiglio Generale;
- f) la predisposizione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
- g) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;

- h) la nomina dei soci designati dagli enti e organismi previsti dall'art. 17 e la proclamazione dei soci eletti dall'Assemblea, previa verifica dei loro requisiti;
- i) la nomina del Direttore della Fondazione, la determinazione del relativo compenso nonché la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
- j) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto nonché la tempestiva adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- k) la nomina di Commissioni tecniche o scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone i compensi sentito il Collegio dei Revisori;
- l) la nomina, di spettanza della Fondazione, degli amministratori e sindaci revisori nelle società o enti partecipati;
- m) la proposta di determinazioni circa le assunzioni di debito previste dall'articolo 11, comma sesto, del decreto legislativo n. 472/1997, concernenti i componenti degli organi della Fondazione;
- n) l'adozione di determinazioni circa le materie di cui alle lettere r) e s) dell'art. 23.1 del presente Statuto concernenti il Direttore ed i dipendenti della Fondazione, nonché eventuali collaboratori incaricati di specifiche funzioni.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

26.4 Al Consiglio di Amministrazione è, inoltre, attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie di competenza dell'organo di indirizzo.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti e i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi del precedente articolo 18.

ART. 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E DELIBERAZIONI

27.1 Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori.

27.2 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei conti. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax, o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

27.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

27.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

27.5 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore oppure da un componente del Consiglio nominato di volta in volta. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, il Segretario deve essere nominato fra i componenti il Consiglio. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Direttore.

Capo V – Presidente della Fondazione

ART. 28 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

28.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

28.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, con votazione antecedente e separata da quella per i consiglieri di amministrazione.

Il Presidente deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 8; per gli adempimenti previsti dai commi 8.5 e 8.6, l'organo competente è il consiglio di amministrazione.

Si applicano al Presidente le disposizioni dell'art. 9 in tema di ineleggibilità e incompatibilità, dell'art. 10 in tema di sospensione dalle cariche, dell'art. 11 in tema di conflitto di interessi, dell'art. 12 in tema di decadenza dalla carica.

28.3 Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di una volta.

Il Presidente rimane in carica fino all'insediamento del successore.

28.4 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima adunanza;
- svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli Organi collegiali della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

28.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo tali funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

28.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

28.7 Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri di amministrazione o al Direttore.

28.8 Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può, altresì, delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri, al Direttore a dipendenti o, eccezionalmente, a terzi.

28.9 Non prima dei sessanta e non oltre i trenta giorni antecedenti la scadenza del proprio mandato, il presidente in carica convoca il consiglio generale affinché provveda alla nomina del nuovo presidente. Il presidente nominato entrerà formalmente in carica dal giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente uscente; la durata del mandato decorrerà dal giorno dell'effettiva assunzione della carica.

Capo VI – Collegio dei Revisori

ART. 29 - COLLEGIO DEI REVISORI

29.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio di Revisori con le attribuzioni e i doveri stabiliti dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile in quanto applicabili.

29.2 Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Almeno due revisori effettivi e un revisore supplente devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia. Fra di essi il Consiglio Generale nomina il Presidente.

29.3 I Revisori restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla nomina del successivo. Si applicano gli art. 2400 e 2401 del Codice Civile.

29.4 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

29.5 I Revisori devono assistere alle riunioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

29.6 Il Collegio verifica la sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e dalle norme di legge e adotta i relativi provvedimenti di sospensione e di decadenza.

Capo VII – Compensi e rimborso spese

ART. 30 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

30.1 Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per

l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

30.2 Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente statuto.

Ai medesimi spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dell'indennità di carica, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale al momento della nomina dei suddetti organi.

30.3 Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Capo VIII – Direttore

ART. 31 - DIRETTORE

31.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelto anche fra i dipendenti della Fondazione.

Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 8; per gli adempimenti previsti dai commi 8.5 e 8.6, l'organo competente è il consiglio di amministrazione.

Si applicano al Direttore le disposizioni dell'art. 9 in tema di ineleggibilità e incompatibilità, dell'art. 10 in tema di sospensione dalle cariche, dell'art. 11 in tema di conflitto di interessi, dell'art. 12 in tema di decadenza dalla carica.

31.2 Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne redige il verbale.

Il Direttore:

- a) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi collegiali della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e i documenti relativi;
- b) assicura il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio Generale e del Consiglio di amministrazione;
- c) dirige e coordina il personale della Fondazione stessa;
- d) assicura il buon funzionamento degli uffici e l'ordinato ed efficiente svolgimento dell'attività della Fondazione;
- e) avvalendosi delle consulenze necessarie cura l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, fra cui quelli fiscali, contabili e di bilancio;
- f) cura ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di amministrazione.

31.3 In caso di assenza o impedimento del Direttore ne adempie le funzioni il Vice Direttore, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova della sua assenza o impedimento.

31.4 Il Direttore compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione, riferendo allo stesso secondo le modalità fissate dal Consiglio medesimo.

31.5 Il Direttore ed il Vice Direttore, se nominato, devono essere scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'ambito delle professioni o in posizioni di responsabilità presso imprese o enti pubblici o privati.

31.6 Il Direttore deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione:

- a) della sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità di cui all'articolo 8 del presente statuto.
- b) della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 10 del presente statuto.

31.7 Il Direttore decade con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perda i requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 9, esclusa quella di cui al primo comma, lettera c) e al precedente articolo 15, comma quarto, ovvero ometta dolosamente di comunicare con tempestività la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al precedente articolo 10 o la sussistenza di un conflitto di interessi di cui al precedente articolo 11.

Titolo III – Bilancio

ART. 32 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

32.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

32.2 La Fondazione tiene, inoltre, idonee scritture contabili, fra cui il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro libro o registro necessario od utile per il miglior svolgimento e controllo della propria attività. Per la tenuta di tali libri e delle scritture contabili si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché le direttive emanate dall'Autorità di Vigilanza.

ART. 33 - BILANCIO E DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISIONALI

33.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento previsionale dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo. In tale documento sono indicati, a fini informativi, gli impieghi di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs 153/1999 come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 150/2004. Su tale atto esprime il proprio parere l'assemblea dei soci appositamente convocata.

33.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose e sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione, sulla gestione nonché il bilancio di missione. Su tali documenti esprime il proprio parere l'assemblea dei soci appositamente convocata.

33.3 Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione denominata “Bilancio di Missione”, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

33.4 Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Generale.

33.5 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione, con separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della loro rispettiva redditività. La Fondazione si attiene altresì alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza secondo le previsioni di legge.

33.6 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici in forme idonee individuate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.

33.7 Il documento previsionale annuale ed il bilancio della Fondazione sono trasmessi, entro quindici giorni dalla rispettiva approvazione, all’Autorità di Vigilanza.

33.8 Il Consiglio Generale approva entro il 31 ottobre antecedente l’inizio del triennio, il documento programmatico pluriennale che stabilisce le strategie e le linee di intervento nonché i settori rilevanti per i tre esercizi successivi.

La scelta dei settori rilevanti resta invariata per l’intero triennio.

Su tale documento esprime il proprio parere l’assemblea dei soci, appositamente convocata.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

ART. 34 - SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

34.1 La Fondazione ha durata illimitata.

34.2 La Fondazione, con deliberazione presa con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale e approvata dall’Organo di Vigilanza, oltre a procedere allo scioglimento nei casi previsti dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di liquidazione si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE

35.1 Ai fini dell’eleggibilità negli organi disciplinati dal presente statuto non rileva la pregressa partecipazione agli organi previsti e regolati dalle disposizioni statutarie vigenti anteriormente al 5 settembre 2000, data di entrata in vigore dello statuto redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lvo 153/1999.

35.2 I componenti del primo Comitato d'Indirizzo nominati su designazione dell'Assemblea dei soci durano in carica, limitatamente al primo mandato, per un periodo di quattro anni dalla data di insediamento di detto organo.

35.3⁽¹⁾ Abrogato

(1) (Comma abrogato dal 4 maggio 2010)

35.4 Abrogato

35.5 Il mandato svolto nell'organo di indirizzo o nel Consiglio di Amministrazione in carica al 1° luglio 2004, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2004, n. 150, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma primo, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 recepito negli articoli 22.10 e 25.2 del presente statuto.

35.6 La disposizione di cui all'art. 15.3, ultimo periodo, si applica per le nomine successive al 20 ottobre 2005, data di entrata in vigore della disposizione statutaria relativa.

35.7 Abrogato e trasferito all'art. 17.9

35.8 Per la prima applicazione dell'art. 21 bis, il consiglio di amministrazione forma l'elenco dei soci ordinari che, al 31 dicembre 2007, hanno i requisiti per essere nominati soci onorari.

35.9 Per rispettare una opportuna gradualità applicativa iniziale dell'art. 21 bis, la nomina dei soci onorari, a cura del consiglio di amministrazione, avverrà come segue:

- nel corso del 2008: il 40% dei soci che ne hanno raggiunto i requisiti al 31/12/2007, in ordine decrescente di età;
- nel corso del 2009: il 60% dei soci che ne hanno i requisiti al 31/12/2008, in ordine decrescente di età;
- nel corso del 2010: tutti i soci che ne hanno i requisiti al 31/12/2009 ed i soci che raggiungono i requisiti successivamente secondo la previsione dell'art. 21 bis.

35.10 Per i consiglieri di amministrazione e per i membri del Consiglio Generale, si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

ART. 36 - NORME FINALI

36.1 Le disposizioni statutarie e le loro modificazioni entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

36.2 La Fondazione provvederà a rendere pubblico il presente statuto nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione.